



**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO**

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 97 DEL 09-09-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 E APPROVAZIONE MODIFICHE, IN RELAZIONE A MUTATE ESIGENZE, PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2019-2021. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti/Assenti
VILLANOVA MIRCO	SINDACO	P
BORTOLINI GESUS	ASSESSORE	P
FREZZA VANNI	ASSESSORE	P
BALLIANA PAOLA	ASSESSORE	P
ANTONIAZZI ELEONORA	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **DE NONI PAOLA**

Il Signor **VILLANOVA MIRCO** in qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la Seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999, n. 68”*;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato per ultimo dal D.Lgs 75/2017, in particolare prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. 165/2001 medesimo;
- l'art. 6, comma 3, del medesimo D.Lgs, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, prevede che in sede di definizione del piano triennale, ciascuna amministrazione *“indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, dispone che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nelle relazioni di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

PRESA ATTO che:

- in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche*;
- la direttiva detta indicazioni di principio per le amministrazioni locali e regionali, mentre le prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni statali, avendo espressamente fissato i seguenti due principi:
 - *“gli enti territoriali opereranno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”*;

- le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adotteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” ed il relativo Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il quale prevede che il contenuto minimo della Sezione Operativa del DUP. è costituito, tra l’altro, dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

RICHIAMATO l’art. 14-bis del D.L. 4/2019, cosiddetto “Decreto Reddito Cittadinanza”, in materia di definizione della capacità assunzionale con cui:

- a partire dal 2019 ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 per cui è possibile avere capacità assunzionale pari al 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente;
- nel triennio 2019-2021 è consentito “*computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*”;
- nel triennio 2019-2021 è consentito recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti, ovvero nel 2020 i c.d. “resti” degli anni dal 2015 al 2019;

VISTA la Legge 19.06.2019, n. 56, cosiddetto “Decreto Concretezza” che prevede: “*nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*”;

RICHIAMATE le seguenti norme specifiche afferenti alla riduzione del personale:

- I. art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della L. 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.**Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011/2013)”;*
- II. art. 16 del D.L. 24.06.2016 n. 113 il quale prevede l’abrogazione lettera a) dell’art. 1, comma 557 della legge 296/2006, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Visto l’art. 33 del D.L. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, che modifica il limite di spesa del personale prevedendo la definizione di una “*spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche*

differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati”, a che tali misure non sono operative fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale attuativo, per cui attualmente risultano vigenti le citate disposizioni della L. 296/2006;

VISTO l’art. n. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell’art. 16 della L. n. 182/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, primo di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

RICHIAMATE;

- la propria deliberazione n. 126 del 24.10.2018, con cui si è provveduto ad approvare la dotazione organica del Comune corrispondente al fabbisogno di personale 2019/2021 e il piano occupazionale 2019/2021, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, e provveduto alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- la propria deliberazione n. 92 del 6.9.2018, con cui si è provveduto alla revisione della struttura organizzativa dell’ente;
- la propria deliberazione n. 164 del 04.12.2017, con cui si è provveduto ad individuare il parametro di riferimento per il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ss.mm.ii., per lavoro flessibile;

DATO ATTO che sono stati rispettati i seguenti presupposti normativi, necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale:

- aver rispettato i vincoli posti dagli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto del “Pareggio di Bilancio” (art.1, comma 712 legge stabilità 2016);
- aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (commi 557 e 557. quater dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii, tenuto conto dell’art. 16 del D.L. 24/06/2016, n. 113 che ha definitivamente abrogato l’art. 1, comma 557, lettera a), relativo al vincolo di riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti);
- aver trasmesso alla banca dati le informazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 508, legge 232/2016;
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, D.Lgs 165/2001);
- aver rispettato il termine di trenta giorni dalla rispettiva approvazione per l’invio dei relativi dati ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale in precedenza approvato;
- aver approvato il Piano triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 58, D.Lgs. 198/2006);
- aver limitato le assunzioni con lavoro flessibile nei parametri di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.;
- aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. 66/2014);
- aver approvato il bilancio di previsione 2019-2021 ed il conto consuntivo 2018, nonché aver trasmesso i dati sui propri conti consolidati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche nei 30 giorni successivi all’applicazione di documenti contabili (art. 9, 1-quinquies del D.L. 113/2006);
- non aver mai dichiarato il dissesto finanziario;
- che al 01.01.2019 il rapporto dipendenti/popolazione è di 22/6191, inferiore rapporto medio 1/159 stabilito dal parametro di riferimento di cui al Decreto Ministeriale del 10.04.2017;

CONSIDERATO che il Piano Triennale del Fabbisogno si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

VERIFICATO che:

- a. nel corso dell'anno 2019, in data successiva all'approvazione del P.T.F.P del triennio 2019-2021, sono intervenute le seguenti variazioni:
 - cessazione, a decorrere dal 16.08.2019, di n. 1 dipendente in cat. C, Istruttore Tecnico Geometra, assegnato all'area n. 4 Gestione del Territorio, con diritto alla conservazione del posto per un arco temporale, senza retribuzione, come previsto dall'art. 20, comma 10 CCNL 2018, in quanto vincitore di concorso pubblico in altro ente pubblico;
 - interruzione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 01.10.2019, di n. 1 dipendente in cat. C., Istruttore Tecnico Geometra, assegnato all'area n. 5 Lavori Pubblici e Patrimonio, per collocamento in aspettativa per carica pubblica elettiva, mandato elettorale 2019-2024, con diritto alla conservazione del posto;
- b. con la cessazione di cui sopra, il Comune di Sernaglia della Battaglia risulta scoperto per quanto riguarda la quota d'obbligo calcolata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 68/99, di n. 1 unità;
- c. i vincoli assunzionali di cui all'art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014, nonché quelli previsti dall'art. 1, comma 228, della Legge 208/2015 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie di cui all'art. 18 della L. 68/1999;
- d. ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013, le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vengono garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà;
- e. per gli anni 2020 – 2021 -2022 non sono previste cessazioni;
- f. le risorse destinate alle assunzioni per il triennio 2020-2022 sono date dal cumulo delle risorse relative alle cessazioni dell'anno corrente, nonché, per l'anno 2020, dai resti rimasti inutilizzati del quinquennio 2015-2019, relativi alle cessazioni di personale verificatesi negli anni 2014-2018, nonché 2019 e negli anni successivi con riferimento dinamico a scalare di un anno, e che per tale motivo questo ente può beneficiare anche dell'utilizzo dei resti degli anni precedenti di € 185,17;
- g. la consistenza del personale in servizio è pari a € 478.820,76 (determinata prendendo come riferimento gli importi degli stipendi lordi di cui al CCNL 2018), di cui € 22.039,41 relativa al dipendente in aspettativa con diritto alla conservazione del posto, come da allegato A) al presente atto;
- h. **il margine assunzionale**, per gli anni 2020-2022 ammonta a € **185,17**, come sotto determinata:

CAPACITA' ASSUNZIONALE TRIENNIO 2020-2022					
CESSAZIONI 2019					
n. Dipendenti	Profilo professionale	Categoria	Causa cessazione	Data cessazione	Importo annuo per cessato (CCNL 2018)
1 categoria protetta L. 68/1999 – quota d'obbligo	Istruttore Tecnico Geometra	C	Dimissioni (assunzione presso altro ente)	16.08.2019 con diritto di cui art. 20, c. 10 CCNL 2018	Quota d'obbligo L. 68/99
RESTI anni precedenti					€ 185,17
CESSAZIONI 2020 NON PREVISTE					
CESSAZIONI 2021 NON PREVISTE					

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE					€ 185,17
-------------------------------------	--	--	--	--	----------

ACCERTATO, inoltre, che il limite di spesa teorica di riferimento per assunzioni di personale mediante **lavoro flessibile**, di cui all'art.9, comma 28 del D.L 78/2010, convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122, individuato con deliberazione di Giunta comunale n. 164/2017, risulta pari a € **64.392.48**;

TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, si ritiene necessario approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 e di aggiornare coerentemente gli strumenti di programmazione riferiti al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021, il cui contenuto risulta in linea con il quadro normativo previgente e con le linee di indirizzo del ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, come segue:

- **modifica del Piano delle assunzioni 2019–2020-2021**, a seguito del sopravvenire le nuove e diverse esigenze, come di seguito indicato:

MODIFICA PIANO ASSUNZIONALE DEI FABBISOGNI 2019-2021					
PIANO DELLE ASSUNZIONI 2019					
Numero posti	Profilo Professionale	Cat.	Assunzione	Note	
1	Istruttore Tecnico Geometra	C	A tempo pieno e determinato - lavoro flessibile	Sostituzione dipendente in aspettativa con diritto alla conservazione del posto in ruolo	
1	Istruttore Tecnico Geometra	C	A tempo pieno e indeterminato tramite indizione concorso pubblico riservato alle categorie protette di cui L. 68/99	Quota d'obbligo per la copertura del posto riservato alla categoria protetta	

- dando atto che le modifiche di cui sopra consentono il permanere di tutte le condizioni necessarie per dare attuazione al Piano delle assunzioni 2019 di cui trattasi ed in particolare il contenimento della spesa del personale, calcolata secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 557 e 557-quater della L. 29672006 entro la spesa del triennio 2011-2013, nonché invarianza complessiva della spesa della dotazione organica e rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ss.mm.ii., per lavoro flessibile e che il ricorso allo stesso è motivato dalle menzionate esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

- **approvazione del Piano delle assunzioni 2020-2021-2022**, di cui in allegato A), e prevedere il seguente piano per assunzioni di lavoro flessibile:

PIANO ASSUNZIONALE DEI FABBISOGNI 2020-2022					
PIANO DELLE ASSUNZIONI 2020					
TEMPO DETERMINATO 2020					
Numero Posti	Profilo Professionale	Cat.	Assunzione	Nel limite lavoro flessibile all'art.9, c.28 del D.L 78/10, convertito dalla L. 30.07.10, n. 122, € 64.392.48	Note
1	Istruttore Tecnico Geometra	C	Tempo determinato - lavoro flessibile	SI	Sostituzione dipendente in aspettativa con diritto alla conservazione del posto in ruolo
PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021					
non previste assunzioni in quanto non sono previste cessazioni					
PIANO DELLE ASSUNZIONI 2022					
non previste assunzioni in quanto non sono previste cessazioni					

RITENUTO, inoltre:

- di procedere alla copertura degli ulteriori posti che si rendessero vacanti con modalità che saranno individuate con successivi atti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- di prevedere eventuali assunzioni, qualora dovessero intervenire esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.) e nei limiti di spesa determinati con delibera di Giunta comunale n. 164 in data 04.12.2017, in applicazione dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122;

VERIFICATO che le spese del personale calcolate per il triennio 2019-2021 e 2020-2021, tenuto conto della presente deliberazione e calcolate secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 557 e 557-quater della L. 296/2006, risultano contenute entro la spesa del triennio 2011-2013 e la spesa della dotazione organica risulta invariata rispetto a quella del 2018 già determinato con Deliberazione di Giunta n. 126/2018;

PRESO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti dott. Ruggero Pirolò in data 9.9.2019, ai sensi dell'art. 19, comma 8. della L. n. 448/2001, che attribuisce al revisore dei conti degli enti locali il compito di esprimere un parere preventivo sui provvedimenti di pianificazione delle assunzioni allo scopo di verificare che siano improntati al principio della riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è prescritta l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di Previsione e il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

VISTI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO atto che sul sito Internet del Comune di Sernaglia della Battaglia verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal responsabile dell'area n. 1 amministrativa e dal responsabile dell'area n. 3 contabile;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare le modifiche al Piano Triennale dei Fabbisogni 2019-2021, integrando il piano assunzionale 2019, come segue:

PIANO DELLE ASSUNZIONI 2019				
Numero posti	Profilo Professionale	Cat.	Assunzione	Note
1	Istruttore Tecnico Geometra	C	A tempo pieno e determinato/lavoro flessibile	Per copertura posto dipendente in aspettativa
1	Istruttore Tecnico Geometra	C	A tempo pieno e indeterminato tramite indizione concorso pubblico riservato alle categorie protette di cui L. 68/99	Quota d'obbligo per la copertura del posto riservato alla categoria protetta

3. di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2021-2022 nonché Piano delle assunzioni 2020-2021-2022 come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prevedendo, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzione a tempo indeterminato e di lavoro flessibile:

ANNO 2020

- prosecuzione, nel rispetto dei limiti consentiti, del rapporto a tempo determinato di n. 1 cat. C, Istruttore Tecnico geometra, per la sostituzione del dipendente in aspettativa, con il diritto della conservazione del posto in ruolo;
- ricorso a eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. 28/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- la copertura degli ulteriori posti che si rendessero vacanti con modalità che saranno individuate con successivi atti, una volta verificate le possibilità assunzionali e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

ANNO 2021

- il ricorso a eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. 28/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- la copertura degli ulteriori posti che si rendessero vacanti con modalità che saranno individuate con successivi atti, una volta verificate le possibilità assunzionali e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

ANNO 2022

- il ricorso a eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. 28/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- la copertura degli ulteriori posti che si rendessero vacanti con modalità che saranno individuate con successivi atti, una volta verificate le possibilità assunzionali e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

4. di prendere atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

5. di dare atto che il ricorso del lavoro flessibile, previsto con la modifica del PTFP 2019-2021 e con la programmazione del PTFP 2020-2022, è motivato da esigenze straordinarie e temporanee degli uffici e che la spesa rientra nei limiti di spesa teorica di

- riferimento per assunzioni di personale mediante lavoro flessibile, individuato con deliberazione di G.C. n. 164/2017, in applicazione dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e che rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
6. di dare atto che la spesa derivante dalle modifiche del PTFP 2019 e la programmazione del PTFP 2020-2021-2022-di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella concessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
 7. di confermare la dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 126/2018;
 8. di dare atto che sarà possibile perfezionare le assunzioni previste nel presente provvedimento solo previa verifica degli adempimenti di legge e solo previa verifica della compatibilità con quanto sarà disciplinato con il decreto attuativo previsto dall'articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019;
 9. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 10. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter. del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
 11. di demandare al Responsabile dell'Area n. 1 Amministrativa, l'adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
 12. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere periodicamente aggiornato e/o modificato secondo le future esigenze;
 13. di trasmettere copia della presente alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U.;
 14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

f.to VILLANOVA MIRCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DE NONI PAOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.